

QUADRO SANZIONATORIO PREVISTO DAL D.LGS.1169/2011

VIOLAZIONI DELLE DISPOSIZIONI PREVISTE DAL REGOLAMENTO (UE)	
Norma violata	Descrizione e sanzione (*) salvo che il fatto costituisca reato
Articolo 3	<p>Violazione delle pratiche leali di informazioni di cui all'articolo 7 del Regolamento</p> <p><i>Gli operatori sono tenuti a dare informazioni sugli alimenti che non inducano in errore, in particolare per quanto riguarda le caratteristiche dell'alimento, la sua composizione, la sua origine, la sua durata. Le informazioni debbono essere chiare e facilmente comprensibili.</i></p> <p>Da € 3.000 a € 24.000(*)</p>
Articolo 4	<p>Violazione degli obblighi informativi da parte degli operatori del settore alimentare di cui all'articolo 8 del Regolamento</p> <p>Comma 1- <i>L'operatore del settore alimentare che fornisce alimenti di cui conosce o presume di conoscere la non conformità alla normativa in materia di informazioni.</i></p> <p>Da € 500 a € 4.000(*)</p> <p>Comma 2- <i>L'operatore del settore alimentare che modifica le informazioni che accompagnano un alimento quando dette modificazioni possono indurre il consumatore in errore</i></p> <p>Da € 2.000 a € 16.000(*)</p> <p>Comma 4- <i>L'operatore del settore alimentare non appone le indicazioni obbligatorie sui preimballaggi o sull'etichettatura anche nel caso in cui dette indicazioni siano presenti in fattura.</i></p> <p>Da € 1.000 a € 8.000(*)</p>
Articolo 5	<p>Violazione degli obblighi relativi all'apposizione delle indicazioni obbligatorie di cui all'art.9, par.1, all'art.10, par.1 e all'allegato III del Regolamento</p> <p>Comma 1- <i>La mancata apposizione delle indicazioni obbligatorie relative a sostanze che possono provocare allergie o intolleranze e cioè qualsiasi ingrediente o derivato o prodotto comunque utilizzato e presente nel prodotto finito. La sanzione non si applica se il prodotto è immediatamente ritirato dandone opportuna informazione alle autorità competenti.</i></p> <p>Da € 5.000 a € 40.000(*)</p> <p>Comma 2- <i>La mancata apposizione di una o più delle altre indicazioni obbligatorie come l'indicazione in etichetta del nome, ragione sociale o come le condizioni di conservazione del prodotto.</i></p> <p>Da € 3.000 a € 24.000(*)</p> <p>Comma 3- <i>La mancata indicazione in etichetta del nome, ragione sociale e indirizzo del produttore o confezionatore del prodotto se diverso dal soggetto responsabile</i></p> <p>Da € 3.000 a € 24.000(*)</p>
Articolo 6	<p>Violazione degli obblighi relativi alle modalità di espressione posizionamento e presentazione delle indicazioni obbligatorie</p> <p><i>La mancata osservanza, da parte del soggetto responsabile, delle modalità obbligatorie di espressione in parole, pittogrammi e simboli nonché della presentazione e del posizionamento delle informazioni obbligatorie come prescritto dall'art.9 del Regolamento e dal suo allegato IV.</i></p> <p>Da € 1.000 a € 8.000</p>

<p>Articolo 8</p>	<p>Violazioni in materia di denominazione dell'alimento</p> <p>Comma 1- La violazione, da parte del soggetto responsabile, delle disposizioni previste in materia di denominazione legale o in sua mancanza della denominazione usuale dell'alimento. Da € 2.000 a € 16.000(*)</p> <p>Comma 2- Se la violazione di cui al comma precedente riguarda meri errori od omissioni formali. Da € 500 a € 4.000</p> <p>Comma 3- La mancata fornitura di informazioni suppletive sulla natura reale dell'alimento o degli ingredienti in caso di commercializzazione in altro Stato membro quando ciò sia necessario per non confondere il prodotto con altri alimenti. Da € 500 a € 4.000</p> <p>Comma 4- La violazione della denominazione degli alimenti, ivi compresi gli ingredienti, e delle indicazioni specifiche previste dall'allegato VI del Regolamento. Da € 1.000 a € 8.000</p> <p>Comma 5- Alle medesime sanzioni previste nei commi precedenti soggiace il soggetto responsabile che viola le disposizioni in materia di denominazione degli ingredienti.</p>
<p>Articolo 9</p>	<p>Violazioni in materia di elenco degli ingredienti</p> <p>Comma 1- La violazione delle disposizioni in materia di elencazione e denominazione degli ingredienti e sulla loro eventuale forma di nanomateriali come previsto dall'articolo 18 paragrafi 1 e 3 e dall'allegato VII del Regolamento. Da € 2.000 a € 16.000</p> <p>Comma 2- Se la violazione di cui al comma precedente riguarda meri errori od omissioni formali. Da € 500 a € 4.000</p> <p>Comma 3- La violazione delle disposizioni su indicazione e designazione denominazione degli ingredienti come dall'allegato VII del Regolamento, fatte salve le deroghe ivi previste. Da € 1.000 a € 8.000</p>
<p>Articolo 10</p>	<p>Violazioni in materia di requisiti nell'indicazione degli allergeni di cui all'articolo 21 del Regolamento</p> <p>La violazione delle disposizioni in materia etichettatura delle sostanze o prodotti che possono provocare allergie o intolleranze. Da € 2.000 a € 16.000</p>
<p>Articolo 11</p>	<p>Violazioni in materia di requisiti di indicazione quantitativa degli ingredienti e in materia di indicazione della quantità netta</p> <p>La mancata indicazione della quantità di un ingrediente o di una categoria di ingredienti utilizzati nel prodotto (art.22 del Regolamento) ovvero la mancata indicazione della quantità netta di un prodotto (art.23 del Regolamento) Da € 1.000 a € 8.000(*)</p>
<p>Articolo 12</p>	<p>Violazioni in materia di termine minimo di conservazione, data di scadenza e data di congelamento</p> <p>Comma 1- La violazione delle disposizioni di cui all'art.24 del Regolamento e del suo allegato X in materia di termine minimo di conservazione, fatte salve le deroghe previste. Da € 1.000 a € 8.000</p> <p>Comma 2- La violazione delle disposizioni di cui all'art.24 del Regolamento e del suo allegato X in materia di data di scadenza e data di congelamento della carne, preparazioni di carni ne prodotti della pesca non trasformati</p>

	<p>congelati, fatte salve le deroghe previste.</p> <p>Da € 2.000 a € 16.000</p> <p>Comma 3- La vendita o l'esposizione per la vendita al consumatore finale di un alimento scaduto ai sensi dell'articolo 24 del Regolamento, da parte del cedente o del soggetto che espone l'alimento.</p> <p>Da € 5.000 a € 40.000(*)</p>
Articolo 13	<p>Violazioni in materia di indicazione del paese di origine o luogo di provenienza</p> <p>Comma 1- La violazione delle disposizioni di cui all'art.26 del Regolamento e relative a contenuti e modalità dell'indicazione del paese di origine o del luogo di provenienza da parte del soggetto responsabile</p> <p>Da € 2.000 a € 16.000(*)</p> <p>Comma 2- Se la violazione di cui al comma precedente riguarda meri errori od omissioni formali.</p> <p>Da € 500 a € 4.000</p>
Articolo 14	<p>Violazioni in materia di titolo alcolometrico</p> <p>Comma 1- La violazione delle disposizioni di cui all'art.28 del Regolamento e del suo allegato XII in materia di indicazioni del titolo alcolometrico.</p> <p>Da € 500 a € 4.000</p>
Articolo 15	<p>Violazioni in materia di dichiarazioni nutrizionali</p> <p>Comma 1- La violazione delle disposizioni di cui agli articoli da 30 a 35 del Regolamento relativi allegati ivi previsti in materia di modalità di indicazione, contenuto, espressione e presentazione dei valori nutrizionali.</p> <p>Da € 2.000 a € 16.000</p>
Articolo 16	<p>Violazioni in materia di informazioni volontarie di cui all'articolo 36 del Regolamento</p> <p>Comma 1- Al soggetto responsabile che fornisce volontariamente informazioni sugli alimenti non rispondenti ai requisiti previsti dal paragrafo 1 del Regolamento sono applicabili le sanzioni previste dagli articoli da 5 a 15 del Decreto, in relazione alle rispettive violazioni.</p> <p>Comma 2- Se la fornitura di queste informazioni è effettuata in violazione del paragrafo 2 dell'art.36 del Regolamento e cioè inducano in errore il consumatore, siano ambigue o confuse ovvero non basate su dati scientifici pertinenti.</p> <p>Da € 3.000 a € 24.000(*)</p>
VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI NAZIONALI	
Articolo 21	<p>Violazioni in materia di diciture e marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare (art.17 del Decreto)</p> <p>Comma 1- Omissione dell'indicazione del lotto o partita.</p> <p>Da € 3.000 a € 24.000</p> <p>Comma 2- Indicazione del lotto o partita con modalità differenti da quelle previste dall'articolo 17.</p> <p>Da € 1.000 a € 8.000</p>
Articolo 23	<p>Violazioni in materia di indicazioni obbligatorie per la vendita di prodotti non preimballati (art.19 del Decreto)</p> <p>Comma 1- Violazione delle disposizioni previste per la vendita dei prodotti non preimballati così come previsto dalle modalità di cui all'articolo 19.</p> <p>Da € 1.000 a € 8.000</p> <p>Comma 2- Per la mancata indicazione delle sostanze che possono provocare allergie o intolleranze (allergeni).</p> <p>Da € 3.000 a € 24.000(*)</p> <p>Comma 3- Se l'indicazione di cui al comma 2 è resa con modalità differenti dalle disposizioni previste.</p>

	<p>Da € 1.000 a € 8.000</p> <p><i>Se la violazione di cui al comma 3 riguarda meramente aspetti formali.</i></p> <p>Da € 1.000 a € 8.000</p> <p>Comma 4- <i>La omissione, nelle fasi precedenti la vendita al consumatore, delle indicazioni obbligatorie di cui all'articolo 19 comma 7 del Decreto.</i></p> <p>Da € 500 a € 4.000</p>
Articolo 24	<p>Violazioni in materia di indicazioni obbligatorie per i prodotti non destinati al consumatore finale (art.20 del Decreto)</p> <p>Comma 1- <i>La omissione dell'obbligo sulle menzioni obbligatorie e sulle modalità di apposizione delle stesse nei prodotti alimentari non destinati al consumatore finale</i></p> <p>Da € 500 a € 4.000</p>